Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 13 febbraio 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 974.
Approvazione dello statuto della libera Università degli studi di Trento . . . Pag. 811

1973

LEGGE 26 gennaio 1973, n. 6.
Provvidenze a favore delle vedove dei lavoratori dello spettacolo trucidati alle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944. Pag. 819

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Perugia. Pag. 819

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Terni. Pag. 819

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Frosinone. Pag. 819

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1972.
Modalità di rilascio delle quietanze relative ai versamenti per imposta sul valore aggiunto . . . . Pag. 820

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1973.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi . . . Pag. 820

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Esito di ricorso . . Pag. 821

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Terzo residuo) . . . . Pag. 821

Ministero dell'interno:

Autorizzazione alla provincia di Nuoro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971. Pag. 821

Autorizzazione alla provincia di Taranto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971. Pag. 821

Autorizzazione alla provincia di Sassari ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971 . . . . Pag. 821

Autorizzazione al comune di Civitella Messer Raimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 821

Autorizzazione al comune di Colledimezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 821

Autorizzazione al comune di Crecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 821

Autorizzazione al comune di Cupello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 821

Autorizzazione al comune di Celano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 821

Autorizzazione al comune di Castelvecchio Subequo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 822

Autorizzazione al comune di Castel di Ieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 822

Autorizzazione al comune di Dogliola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 822

Autorizzazione al comune di Fallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 822

Autorizzazione al comune di Fara San Martino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 822

Autorizzazione al comune di Fara Filiorum Petri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 822

Autorizzazione al comune di Filetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 822

Autorizzazione al comune di Fossacesia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 822

Autorizzazione al comune di Francavilla al Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 822

Autorizzazione al comune di Fresagrandinaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 822

Autorizzazione al comune di Furci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 822

Autorizzazione al comune di Fraine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 822

Autorizzazione al comune di Gissi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 822

Autorizzazione al comune di Gessopalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 822

Autorizzazione al comune di Luco dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 823

Autorizzazione al comune di Mozzagrogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 823

Autorizzazione al comune di Montereale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 823

Autorizzazione al comune di Navelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 823

Autorizzazione al comune di Orsogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 823

Autorizzazione al comune di Oricola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 823

Autorizzazione al comune di Pereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 823

Autorizzazione al comune di Pacentro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 823

Autorizzazione al comune di Roccacasale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 823

Autorizzazione al comune di Rocca Pia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 823

Autorizzazione al comune di Rocca di Botte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 823

Autorizzazione al comune di San Benedetto dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 823

Autorizzazione al comune di San Benedetto in Perillis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 823

Autorizzazione al comune di San Demetrio ne' Vestini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 823

Autorizzazione al comune di San Pio delle Camere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 824

Autorizzazione al comune di Sant'Eusanio Forconese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 824

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Sessanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 824

Autorizzazione al comune di San Vincenzo Valle Roveto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 824

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 824

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Autorizzazione alla fusione della Cassa rurale di Rodengo, della Cassa rurale di Naz-Sciaves e della Cassa rurale di Sant'Andrea-Eores, in un'unica azienda di credito che assumerà la denominazione di « Cassa rurale della Val-l'Isarco, società cooperativa a responsabilità illimitata » con sede in Bressanone, e autorizzazione a quest'ultima a sostituirsi nell'esercizio degli sportelli bancari delle tre casse menzionate . Pag. 825

Regione Friuli-Venezia Giulia: Scioglimento d'ufficio di sette società cooperative . . . . Pag. 825

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Concorso pubblico, per titoli, a diciassette posti di operaio comune . . . . . Pag. 825

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per l'ammissione nelle colonie marine e montane, estate 1973 . . . . Pag. 829

Ministero del turismo e dello spettacolo: Assunzione temporanea di personale straordinario presso il Ministero del turismo e dello spettacolo . . . . . . Pag. 830

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a trentatre posti di ispettore in prova fra laureati in ingegneria (esclusi i laureati in ingegneria chimica e nucleare) abilitati all'esercizio della professione . . . . Pag. 831

Diario delle prove scritte dei pubblici concorsi, per esami e per titoli, a varie qualifiche del personale delle navi traghetto . Pag. 832

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a trentatre posti di ispettore in prova fra laureati in ingegneria Pag. 832

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Avviso relativo all'esito del concorso per esami a cinque posti di vice ispettore in prova nel ruolo del personale della gestione commissariale governativa delle Ferrovie calabro lucane ed autoservizi integrativi . . . . Pag. 832

Ministero della pubblica istruzione:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della cultura generale ed educazione civica negli istituti professionali . . Pag. 832

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli e per esami, a tre posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'edilizia scolastica . . . Pag. 832

Modifiche al bando di concorso urbanistico-edilizio relativo ai terreni Annunziata dell'Università di Messina Pag. 832

REGIONI

Regione Campania:

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1972, n. **11.**

Interpretazione autentica del comma secondo dell'art. 9, della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5 su « determinazione delle indennità spettanti ai componenti della Giunta e degli uffici consiliari in relazione alle funzioni esercitate, in attuazione dell'art. 20, n. 21, dello statuto regionale . . Pag. 832

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **974**.

Approvazione dello statuto della libera Università degli studi di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore di scienze sociali di Trento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 1099 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1971, n. 626;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto superiore di scienze sociali di Trento muta denominazione in « Libera Università degli studi di Trento », articolata nelle facoltà di sociologia (con il corso di laurea in sociologia), di scienze matematiche, fisiche e naturali (con i corsi di laurea in matematica, in fisica e con il biennio di studi propedeutici per l'ingegneria) e di economia e commercio (con il corso di laurea in economia politica).

Art. 2.

Lo statuto dell'Istituto superiore di scienze sociali di Trento, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è modificato come dal testo annesso al presente decreto che è approvato e firmato, d'ordine nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 78. — VALENTINI

Statuto della libera Università degli studi di Trento

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Il libero Istituto superiore di scienze sociali di Trento, riconosciuto con legge 8 giugno 1966, n. 432, è trasformato in libera Università degli studi di Trento.

Art. 2.

La libera Università degli studi di Trento appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; ha personalità giuridica ed autonomia didattica, amministrativa e disciplinare ai sensi delle citate disposizioni e delle altre leggi e dei regolamenti sull'ordinamento universitario, sotto la vigilanza dello Stato, esercitata dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 3.

La libera Università degli studi di Trento è costituita:

della facoltà di sociologia;
della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
della facoltà di economia e commercio.

CAPO II

AUTORITA' ACCADEMICHE

Art. 4.

Il governo della Università appartiene alle seguenti autorità:

1) consiglio di amministrazione;
2) presidente del consiglio di amministrazione;
3) rettore;
4) corpo accademico;
5) senato accademico;
6) presidi di facoltà;
7) consigli di facoltà.

Per quanto non previsto dai successivi articoli si rimanda alle disposizioni generali sull'Università e istituti superiori liberi, di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione si compone:

a) del presidente dell'« Istituto Trentino di Cultura » che lo presiede;

b) di undici rappresentanti dell'« Istituto » predetto designati dall'assemblea dell'ente;

c) del rappresentante dei professori di ruolo, fuori ruolo o emeriti dell'Università designato dagli stessi;

d) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministro per la pubblica istruzione;

e) del rettore dell'Università;

f) dei presidi delle facoltà;

g) del rappresentante dei professori incaricati dell'Università, che riveste anche la qualifica di libero docente, designato dagli stessi;

h) del rappresentante degli assistenti di ruolo dell'Università, che riveste anche la qualifica di libero docente, designato dagli stessi;

i) di uno studente, con voto consultivo, designato dall'organismo rappresentativo studentesco dell'Università.

Partecipa con voto deliberante alle riunioni del consiglio il direttore amministrativo che assolve anche le funzioni di segretario.

Enti o privati qualora concorrano direttamente o per il tramite dell'Istituto trentino di cultura, al mantenimento dell'Università con un contributo annuo non inferiore a quello dei soci fondatori dell'Istituto trentino di cultura impegnato con atto formale per un periodo almeno pari alla durata in carica del consiglio di amministrazione, hanno diritto a designare ciascuno, un rappresentante. Gli enti e i privati che concorrano con un contributo non inferiore a due milioni hanno diritto a designare collegialmente un proprio rappresentante.

L'accettazione dei nuovi contributi degli enti o privati è deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

In seno al consiglio di amministrazione può essere nominata una giunta esecutiva composta dal presidente del consiglio di amministrazione, dal rettore, dal direttore amministrativo e da due membri nominati dal consiglio di amministrazione scelti nel proprio seno.

Alla giunta esecutiva il consiglio di amministrazione può delegare alcune delle sue funzioni o conferire incarichi particolari.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono demandate dagli articoli 6, 12, 58 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e dalle norme contenute negli articoli 15, 16 e 17 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e successive modificazioni.

Il consiglio di amministrazione, in particolare:

a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Università;

b) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'Università;

c) delibera il conferimento degli incarichi di insegnamento proposti dai rispettivi consigli di facoltà;

d) nomina il direttore amministrativo;

e) delibera sulle assegnazioni di fondi ai laboratori annessi ai corsi di laurea e sull'assegnazione dei posti di assistenti e di tecnici retribuiti proposti dai rispettivi consigli di facoltà;

f) delibera sulle assunzioni del personale amministrativo ed ausiliario;

g) delibera i regolamenti necessari per il funzionamento dell'Università;

h) delibera su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'Università che importino entrate o spese a carico del bilancio;

i) adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dell'Università;

l) delibera in merito alla costituzione di centri di ricerca scientifica, di dipartimenti e di istituti aggregati.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti e delibera secondo le modalità di cui all'art. 18 del regolamento generale universitario.

Art. 7.

Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) convoca e presiede le adunanze del consiglio stesso;

b) ha la legale rappresentanza dell'Università;

c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, fatta salva la competenza del rettore, in materia scientifica e didattica;

d) conclude e stipula i contratti, firma gli ordinativi di pagamento;

e) può adottare deliberazioni di urgenza sulle materie indicate alle lettere *a*), *d*), *f*), *h*), *i*) del precedente art. 6, salvo ratifica del consiglio di amministrazione cui riferisce nella prima successiva adunanza;

f) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dal presente statuto o delegategli dal consiglio di amministrazione.

Il presidente può designare, di volta in volta, un membro del consiglio di amministrazione a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza.

Art. 8.

Il rettore è nominato in apposita seduta comune:

a) dai membri del consiglio di amministrazione dell'Università;

b) dai componenti il Corpo accademico non facenti parte del consiglio di amministrazione;

c) da un numero di rappresentanti dell'Istituto trentino di cultura — designati dal consiglio di amministrazione dell'istituto stesso — pari al numero dei componenti il Corpo accademico di cui alla precedente lettera *b*).

La riunione congiunta è convocata e presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione dell'Università.

Il rettore dura in carica un triennio e può essere rieletto.

Il rettore:

a) rappresenta l'Università nelle cerimonie nel conferimento dei titoli accademici;

b) convoca e presiede il senato accademico;

c) esercita l'alta vigilanza sull'attività scientifica e didattica dell'Università e sul personale docente e tecnico, curando, altresì, l'osservanza di tutte le norme dell'ordinamento universitario;

d) provvede a dare esecuzione sia alle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica, sia alle deliberazioni del senato accademico;

e) infligge le sanzioni disciplinari in conformità alle disposizioni vigenti;

f) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università;

g) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione universitaria salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.

Per i casi di impedimento o di assenza il rettore può designare uno dei professori di ruolo dell'Università per la sua sostituzione.

Al rettore spetta una indennità di carica non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione, nei limiti delle norme vigenti sull'indennità di carica spettante ai rettori delle università statali.

Art. 9.

I presidi delle facoltà sono eletti a maggioranza di voti dai rispettivi consigli di facoltà fra i professori di ruolo delle stesse e nominati con decreto del rettore. Durano in carica un triennio e possono essere rieletti.

Art. 10.

Il consiglio di facoltà si compone:

a) del preside;

b) dei professori di ruolo e fuori ruolo;

c) dei professori aggregati;

d) di un rappresentante dei professori incaricati, provvisto di libera docenza designato dagli stessi;

e) di un rappresentante degli assistenti di ruolo, designato dagli stessi, da scegliersi fra quelli abilitati alla libera docenza.

I membri di cui alle lettere *d*), *e*) partecipano alle discussione ed alle deliberazioni dei rispettivi consigli di facoltà, con esclusione di quelle che si riferiscono ai provvedimenti per le cattedre vacanti, alla richiesta di posti di professori aggregati e alla loro copertura, al conferimento di incarichi di insegnamento ed al carattere propedeutico di alcuni esami a norma delle disposizioni del presente statuto.

Un rappresentante degli studenti, designato dall'organismo rappresentativo studentesco, potrà intervenire alle sedute del consiglio di facoltà nei seguenti casi:

a) di deliberazioni sull'ordine degli studi e sui programmi di insegnamento dei corsi che vengono svolti dai professori ufficiali e dai liberi docenti;

b) di predisposizione degli orari dei corsi di lezione;

c) di fissazione del calendario degli esami di profitto e di laurea.

Il consiglio di facoltà è convocato e presieduto dal preside di facoltà.

Il rappresentante dei professori incaricati, quello degli assistenti di ruolo e degli studenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

CAPO III

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 11.

Nell'Università sono conferite le seguenti lauree:

nella facoltà di sociologia: la laurea in sociologia;

nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: la laurea in matematica con indirizzo applicativo e didattico; la laurea in fisica con indirizzo applicativo e didattico;

nella facoltà di economia e commercio: la laurea in economia politica.

Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è istituito il biennio propedeutico di ingegneria.

Art. 12.

Il corso degli studi per il conseguimento di ciascuna laurea è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 13.

I professori hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni cattedratiche, sia di esercitazioni di seminario, di laboratorio, tante ore settimanali quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedano e sono tenuti ad impartire le lezioni settimanali in non meno di tre giorni distinti.

Agli obblighi di cui al precedente comma i professori sono tenuti anche nel caso in cui alla rispettiva cattedra siano addetti assistenti o lettori.

I corsi che lo richiedano sono integrati da esercitazioni pratiche o di laboratorio.

Art. 14.

Gli esami di profitto sono di regola orali e vengono disciplinati dalle norme del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Per i corsi che lo richiedono, l'esame orale, a norma del comma precedente, può essere preceduto da una prova scritta o da una esercitazione.

FACOLTÀ DI SOCIOLOGIA

Laurea in sociologia

Art. 15.

La facoltà di sociologia ha lo scopo di promuovere il progresso delle scienze sociali e di fornire la cultura scientifica e metodologica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento e alla ricerca scientifica o all'esercizio degli uffici e delle professioni richiedenti studi nelle discipline sociali.

Art. 16.

Il corso di studi si divide in due bienni.

Gli insegnamenti del primo biennio hanno carattere generale o istituzionale e quelli del secondo biennio hanno carattere specifico o monografico.

Gli uni e gli altri si dividono in obbligatori e complementari; annuali e semestrali. Due insegnamenti semestrali corrispondono ad un insegnamento annuale.

Art. 17.

Il primo biennio, propedeutico, comprende i seguenti insegnamenti obbligatori di carattere generale o istituzionale:

1) Istituzioni di sociologia I;
2) Istituzioni di sociologia II;
3) Antropologia culturale;
4) Storia delle istituzioni sociali e politiche;
5) Storia economica moderna;
6) Matematica generale;
7) Statistica;
8) Psicologia generale;
9) Psicologia sociale;
10) Economia;
11) Istituzioni di diritto privato;
12) Istituzioni di diritto pubblico;
13) Dottrine giuridiche;
14) Lingua inglese I.

Art. 18.

Il secondo biennio, progredito, comprende:

a) i seguenti insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti:

1) Storia del pensiero sociologico;
2) Dottrine sociali moderne;
3) Metodologia delle scienze sociali;
4) Matematica per le scienze sociali;
5) Statistica per la ricerca sociale;
6) Politica economica.

b) un equivalente di tre insegnamenti annuali che tutti gli studenti devono scegliere tra gli insegnamenti complementari impartiti dalla facoltà.

Gli insegnamenti complementari tra i quali la facoltà opta un equivalente di almeno 9 corsi annuali da impartire durante l'anno accademico sono i seguenti:

1) Antropologia culturale (cultura e personalità);
2) Antropologia fisica;
3) Antropologia sociale;
4) Demografia;
5) Diritto amministrativo;
6) Diritto costituzionale italiano e comparato;
7) Diritto del lavoro;
8) Diritto pubblico dell'economia;
9) Diritto della previdenza sociale;
10) Diritto sindacale;
11) Econometrica;
12) Economia (corso monografico);
13) Economia agraria;
14) Economia aziendale;
15) Economia bancaria;
16) Economia industriale;
17) Economia dell'istruzione;
18) Economia del lavoro;
19) Economia pubblica;
20) Elaborazione automatica dei dati;
21) Elementi di criminologia;
22) Filosofia della scienza;
23) Filosofia del linguaggio;
24) Forme elementari di società;
25) Lingua inglese II;
26) Lingua francese I;
27) Lingua francese II;
28) Lingua tedesca I;
29) Lingua tedesca II;
30) Lingua russa;
31) Linguistica generale;
32) Logica;
33) Metodologia delle scienze sociali (corso monografico);
34) Modelli matematici per sociologi;
35) Organizzazione internazionale;
36) Pedagogia;
37) Pianificazione ed organizzazione territoriale;
38) Programmazione economica;
39) Psicologia applicata;
40) Psicologia dinamica;
41) Psicologia dell'età evolutiva;
42) Psicologia del lavoro;
43) Psicologia del linguaggio e delle comunicazioni;
44) Psicologia della propaganda;
45) Semiologia culturale;
46) Sistemi economici comparati;
47) Sociologia delle comunicazioni;
48) Sociologia dell'educazione;
49) Sociologia del diritto;
50) Sociologia della famiglia;
51) Sociologia dei fenomeni politici;
52) Sociologia dei fenomeni tecnologici;
53) Sociologia del lavoro;
54) Sociologia dell'organizzazione;
55) Sociologia dei processi culturali conoscitivi e normativi;
56) Sociologia urbano-rurale;
57) Sociologia delle relazioni industriali;
58) Sociologia della religione;
59) Storia della Chiesa;
60) Storia economica moderna (corso monografico);
61) Storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche;
62) Storia delle dottrine economiche;
63) Storia politica moderna;
64) Storia politica moderna (corso monografico);
65) Storia del sindacalismo;
66) Storia dell'agricoltura;
67) Storia della filosofia;
68) Storia dell'amministrazione pubblica;
69) Storia contemporanea;
70) Storia del diritto moderno contemporaneo;
71) Sviluppo economico;
72) Tecniche psicometriche;
73) Tecniche di ricerca sociale.

Tutti i corsi complementari possono essere annuali o semestrali. Il consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di facoltà, con l'approvazione del senato accademico, di anno in anno, nel determinare quali dei corsi complementari si intende far vivere per l'anno accademico successivo, stabilisce quali corsi debbano essere considerati annuali o semestrali.

Art. 19.

Il consiglio di facoltà delibera sul rapporto di propedeuticità fra i singoli esami.

Le ricerche di sociologia del biennio propedeutico sono affidate, su proposta del consiglio di facoltà, con deliberazione del consiglio di amministrazione ad un direttore di ricerca con la qualifica di professore incaricato.

Art. 20.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi di lezioni e le esercitazioni a questi connesse e aver superato esami per l'equivalente di 23 insegnamenti annuali.

Tale norma si applica per tutti gli studenti che, a partire dall'anno accademico 1972-73, si iscrivono al I, II, III e IV anno di corso.

Lo studente può sostituire corsi con la partecipazione con profitto a due seminari, secondo le modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

La partecipazione con profitto ad un seminario viene equiparata al superamento di un esame di corso semestrale ai fini del requisito di cui al primo comma del presente articolo, ma solo per un massimo di due seminari.

Art. 21.

L'esame di laurea consiste:

a) nella compilazione di una dissertazione scritta, o tesi che deve svolgersi in modo originale su un tema, scelto dal candidato ed approvato dal professore ufficiale;

b) nella discussione della dissertazione o tesi;

c) nella esposizione e discussione di una tesina con carattere di ricerca empirica se la dissertazione, o tesi, è teorica e di ricerca teorica se la dissertazione, o tesi, è empirica.

Nell'assegnare il voto di laurea la commissione tiene conto del *curriculum* del candidato, del valore della dissertazione scritta, o tesi, e dell'andamento della discussione.

Art. 22.

Le ricerche di sociologia del biennio progredito sono affidate, su proposta del consiglio di facoltà con deliberazione del consiglio di amministrazione ad un direttore di ricerca con la qualifica di professore incaricato.

FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Laurea in matematica

Art. 23.

Il corso di studi in matematica si distingue in due indirizzi: applicativo e didattico.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni ai due indirizzi per il primo biennio:

1° *Anno*:

1. Analisi matematica I;
2. Geometria I;
3. Algebra;
4. Fisica generale I.

2° *Anno*:

1. Analisi matematica II;
2. Geometria II;
3. Meccanica razionale;
4. Fisica generale II.

Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi è un esame finale.

Si richiederà inoltre, alla fine del primo biennio la prova di conoscenza di due lingue straniere fra le seguenti: francese, inglese, tedesco, russo.

I corsi di « Analisi matematica », di « Geometria », di « Fisica generale » constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda, e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.

Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di « Analisi matematica I », « Geometria I », « Algebra ».

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni ai due indirizzi per il terzo anno:

1. Istituzioni di analisi superiore;
2. Istituzioni di geometria superiore;
3. Istituzioni di fisica matematica.

Nel secondo biennio, oltre agli esami di cui al precedente comma, dovranno essere impartite altre quattro discipline di cui una dovrà essere seguita nel terzo anno le altre nel quarto, una di esse, almeno, dovrà essere ad indirizzo fisico.

Le discipline di indirizzo fisico sono contrassegnate con asterisco nell'elenco delle materie complementari.

Dei predetti quattro insegnamenti sono fondamentali:

per l'indirizzo applicativo: meccanica superiore e calcoli numerici e grafici;

per l'indirizzo didattico: matematiche complementari e matematiche elementari da un punto di vista superiore.

Gli insegnamenti fondamentali, possono essere accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

Gli insegnamenti complementari dei due indirizzi a scelta dello studente, escludendo dall'elenco i fondamentali dell'indirizzo prescritto sono compresi nel seguente elenco:

1. Algebra superiore;
2. Analisi funzionale;
3. Analisi superiore;
* 4. Astronomia;
* 5. Astrofisica;
6. Calcoli numerici e grafici;
7. Calcolo delle probabilità;
8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
9. Cibernetica e teoria dell'informazione;
* 10. Complementi di fisica generale;
11. Economia matematica;
12. Epistemologia e metodologia;
* 13. Fisica matematica;
* 14. Fisica nucleare;
* 15. Fisica superiore;
* 16. Fisica teorica;
17. Geodesia;
18. Geometria algebrica;
19. Geometria differenziale;
20. Geometria superiore;
* 21. Istituzioni di fisica teorica;
22. Logica matematica;
23. Matematica finanziaria ed attuariale;
24. Matematiche complementari;
25. Matematiche elementari da un punto di vista superiore;
26. Matematiche superiori;
* 27. Meccanica quantistica;
* 28. Meccanica statistica;
29. Meccanica superiore;
* 30. Onde elettromagnetiche;
31. Pedagogia;
* 32. Relatività;
33. Statistica matematica;
34. Storia delle matematiche;
* 35. Struttura della materia;
36. Teoria delle funzioni;
37. Teoria dei numeri;
38. Teoria e applicazione delle macchine calcolatrici;
39. Topologia.

Per ciascuno degli insegnamenti, sia fondamentali che complementari del secondo biennio, vi è un esame finale.

L'esame di laurea comprenderà in ogni caso un colloquio di cultura generale e un lavoro scritto. L'esame di laurea comprenderà inoltre la discussione di due tesine orali.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Laurea in fisica

Art. 24.

Il corso di studi per la laurea in fisica, si distingue in due indirizzi: applicativo e didattico.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni ai due indirizzi, per il primo biennio;

1. Fisica generale I;
2. Fisica generale II;
3. Analisi matematica I;
4. Analisi matematica II;
5. Geometria I;
6. Meccanica razionale;
7. Chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici);
8. Esperimentazione fisica (biennale).

Si richiederà inoltre, alla fine del primo biennio, la prova di conoscenza di due lingue straniere fra le seguenti: francese, inglese, tedesco, russo.

I corsi di fisica I e fisica II, analisi I e analisi II, non sono biennali ma constano di due corsi distinti, l'uno propedeutico all'altro e con esami distinti.

Il corso di meccanica razionale deve essere distinto da quello destinato agli allievi ingegneri ed in comune con gli allievi matematici.

I corsi 1), 2), 3), 4), 5), 6) sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante.

I corsi 7) e 8) devono portare i singoli studenti a sperimentare con le proprie mani.

Per ciascuno dei corsi elencati vi è un esame finale.

Gli insegnamenti obbligatori per il secondo biennio sono i seguenti:

a) corsi comuni ai due indirizzi:

1. Struttura della materia;
2. Istituzioni di fisica teorica;
3. Metodi matematici della fisica.

b) corsi per l'indirizzo applicativo:

4. Laboratorio di fisica I parte;
5. Laboratorio di fisica II parte;

6 - 7 - 8 - 9. Numero quattro corsi da determinare a seconda dell'indirizzo di specializzazione.

c) corsi per l'indirizzo didattico:

4. Complementi di fisica generale I parte;
5. Complementi di fisica generale II parte;
6. Preparazione di esperienze didattiche I parte;
7. Preparazione di esperienze didattiche II parte;

8 - 9. Numero due corsi a scelta.

I corsi *a*-1), *a*-2), *a*-3), *c*-4), *c*-5), possono essere accompagnati da esercitazioni che ne fanno parte integrante.

Per ciascuno dei corsi elencati vi è un esame finale.

Elenco (a carattere orientativo) dei corsi complementari di fisica, da cui potranno essere prescelti quelli lasciati a scelta dello studente:

1. Acustica;
* 2. Algebra;
* 3. Algebra superiore;
* 4. Analisi funzionale;
* 5. Analisi superiore;
6. Astrofisica;
7. Astronomia;
8. Biofisica;
* 9. Calcolo delle probabilità;
* 10. Calcoli numerici e grafici;
11. Chimica fisica;
12. Chimica organica;
13. Chimica teorica;
14. Cibernetica e teoria dell'informazione;
15. Conduzione elettrica nei gas;
16. Economia e organizzazione industriale;
17. Elettrologia;
18. Elettronica;
19. Elettronica applicata;
20. Elettrotecnica;
21. Epistemologia e metodologia;
22. Fisica dei neutroni;
23. Fisica dei reattori;
24. Fisica dell'atmosfera;
25. Fisica delle particelle elementari;
26. Fisica dello stato solido;
27. Fisica matematica;
28. Fisica nucleare;
29. Fisica superiore;
30. Fisica tecnica;
31. Fisica teorica;
32. Fisica terrestre (geofisica);
33. Geodesia;
34. Geologia;
* 35. Geometria II;
* 36. Geometria differenziale;
* 37. Geometria superiore;
* 38. Istituzioni di analisi superiore;
* 39. Istituzioni di fisica matematica;
40. Istituzioni di fisica nucleare;
* 41. Istituzioni di geometria superiore;
42. Logica matematica;
43. Matematiche complementari;
44. Matematiche elementari da un punto di vista superiore;
45. Matematiche superiori;
* 46. Meccanica analitica;
47. Meccanica quantistica;
48. Meccanica statistica;
49. Meccanica superiore;
50. Mineralogia;
51. Mineralogia e geologia (per ingegneri);
52. Misure elettriche;
53. Onde elettromagnetiche;
54. Ottica;
55. Ottica elettronica;
56. Pedagogia;
57. Radioastronomia;
58. Radioattività;
59. Relatività;
60. Sismologia;
61. Spettroscopia;
62. Storia della fisica;
63. Strutturistica;
64. Tecnica del vuoto;
65. Teoria dei reattori nucleari;
* 66. Teoria delle funzioni;
* 67. Teoria e applicazione delle macchine calcolatrici;
68. Termodinamica;
69. Termotecnica;
70. Fisica dei plasmi.

Potranno iscriversi ai corsi comuni ai due indirizzi del secondo biennio soltanto quegli studenti che abbiano superato fisica I e II, analisi matematica I e II.

L'esame di laurea consiste di: un colloquio di cultura generale in fisica; una tesi di laurea scritta alla quale non si richiede necessariamente il carattere di ricerca originale; due tesine su argomenti di fisica e di matematica.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

ORDINAMENTO DEL BIENNIO PROPEDEUTICO DI INGEGNERIA

Art. 25.

Gli insegnamenti del biennio propedeutico di ingegneria sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

1° *Anno*:

1. Analisi matematica I;
2. Geometria I;
3. Fisica I;
4. Chimica;
5. Disegno.

2° *Anno*:

1. Analisi matematica II;
2. Geometria II;
3. Meccanica razionale;
4. Fisica II.

L'insegnamento di geometria del secondo anno di corso potrà essere eventualmente sostituito con altra disciplina.

Agli insegnamenti del secondo anno di corso ne potranno essere aggiunti non più di altri due.

L'insegnamento da sostituirsi a quello di geometria II, nonchè gli insegnamenti da aggiungersi a quelli previsti per il secondo anno, ai sensi del precedente comma, dovranno essere prescelti fra i seguenti:

Disegno II;

Mineralogia;

Litologia e geologia;

Applicazioni di geometria descrittiva (in sostituzione di disegno II);

Metodi di osservazione e misura;

Tecnologie generali dei materiali;

Chimica organica.

Tutti gli insegnamenti possono essere accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne costituisce parte integrante.

Art. 26.

Gli studenti del 1° anno di corso potranno ottenere l'iscrizione al 2° anno di corso, qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami: analisi matematica I, geometria I, fisica I e chimica.

FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO

Laurea in economia politica

Art. 27.

Gli insegnamenti del corso di laurea in economia politica sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali obbligatori:

1. Matematica;
2. Sociologia;
3. Istituzioni di diritto privato;
4. Istituzioni di diritto pubblico;
5. - 6. Economia politica I e II;
7. Storia economica;
8. Statistica metodologica;
9. Economia aziendale;
10. Metodi matematici di analisi economica;
11. Econometrica;
12. Diritto commerciale;
13. Storia del pensiero economico;
14. Scienza delle finanze;
15. Politica economica e finanziaria.

Insegnamenti complementari:

1. Economia politica (corso progredito);
2. Economia e politica del lavoro;
3. Economia e politica industriale;
4. Economia e politica agraria;
5. Economia e politica dei trasporti;
6. Teoria e politica monetaria;
7. Teoria e politica monetaria internazionale;
8. Economia internazionale;
9. Sistemi economici comparati;
10. Sistemi fiscali comparati;
11. Programmazione dei sistemi economici;
12. Problemi dello sviluppo economico;
13. Economia regionale;
14. Tecnologia dei processi produttivi;
15. Economia dell'automazione dei processi produttivi;
16. Geografia economica;
17. Urbanistica;
18. Metodologia delle scienze sociali;
19. Statistica metodologica: corso progredito;
20. Metodi di ricerca operativa;
21. Calcolo automatico;
22. Econometrica: corso progredito;
23. Demografia;
24. Contabilità nazionale;
25. Storia della statistica;
26. Diritto del lavoro e della previdenza sociale;
27. Diritto tributario;
28. Diritto industriale:
29. Diritto internazionale;
30. Storia delle dottrine politiche e sociali;
31. Storia contemporanea;
32. Storia economica: corso monografico;
33. Psicologia sociale;
34. Sociologia urbana e rurale;
35. Sociologia industriale e del lavoro;
36. Sociologia delle organizzazioni complesse;
37. Sistemi sociali comparati.

Art. 28.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti obbligatori fondamentali e inoltre di 11 insegnamenti complementari, scelti fra i gruppi di discipline indicate dalla facoltà per i singoli piani di studio.

Dovrà, inoltre, dar prova di corretta conoscenza di due lingue straniere, scelte fra quelle impartite nell'Università.

CAPO IV

PROFESSORI

Art. 29.

L'insegnamento ufficiale è impartito da professori di ruolo, da professori aggregati e da professori incaricati.

L'organico dei posti di professori di ruolo è determinato dalla tabella I annessa al presente statuto.

L'organico dei professori aggregati è determinato dalla tabella II annessa al presente statuto.

Alla copertura dei posti di professori di ruolo vacanti si provvede nei modi previsti dalle vigenti disposizioni sull'istruzione universitaria e la nomina o il trasferimento dei professori di ruolo sono deliberati dal consiglio di amministrazione, su proposta dei rispettivi consigli di facoltà con l'approvazione del senato accademico, e resi esecutivi con provvedimento del rettore dell'Università.

Art. 30.

Ai professori di ruolo ed aggregati si applicano le norme sulla assunzione, sullo stato giuridico ed il trattamento economico vigenti per i corrispondenti professori di ruolo statali ed è loro assicurato, mediante apposita ritenuta sugli stipendi, un analogo trattamento di quiescenza.

I professori di ruolo ed i professori aggregati trasferiti, in base alle rispettive disposizioni in vigore, da università o istituti superiori statali o liberi, sono inquadrati nel ruolo dei professori dell'Università, con l'anzianità e con lo stipendio di cui erano provvisti all'atto del trasferimento.

Art. 31.

Gli incarichi per l'insegnamento delle discipline obbligatorie e complementari, cui non sono attribuiti i posti di professori di ruolo stabiliti in organico, sono proposti nel mese di maggio di ogni anno dal consiglio di facoltà, deliberati dal consiglio di amministrazione e resi esecutivi con provvedimento del rettore.

La scelta dei docenti, lo svolgimento, la durata e la revoca degli incarichi, nonchè il trattamento economico e di quiescenza degli incaricati sono disciplinati dalle norme vigenti in materia per le università e gli istituti superiori statali.

Art. 32.

Il consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di facoltà, con l'approvazione del senato accademico, delibera la creazione e l'eventuale soppressione degli istituti scientifici e dei laboratori di ricerca per singole discipline o per gruppi di discipline affini previste dall'ordinamento degli studi.

L'incarico della direzione di tali istituti o laboratori pluricattedre è conferito annualmente dal rettore, sentito il consiglio di facoltà, con l'approvazione del senato accademico ad uno dei professori che impartisce l'insegnamento ufficiale di una delle discipline che fanno capo all'istituto o al laboratorio stesso.

Art. 33.

I professori di ruolo hanno l'obbligo di risiedere stabilmente a Trento.

Possono, tuttavia, essere autorizzati provvisoriamente dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione, a risiedere in località diversa, ove ciò sia compatibile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri d'ufficio.

Art. 34.

In aggiunta ai corsi a titolo ufficiale, presso l'Università possono impartirsi i corsi a titolo privato, in conformità alle norme del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e del regolamento generale universitario.

Su proposta del consiglio di facoltà, con l'approvazione del senato accademico, approvata dal consiglio di amministrazione possono essere ritenuti validi agli effetti didattici, come sostitutivi o integrativi dei corsi ufficiali o dei seminari, i corsi tenuti da professori stranieri che siano stati invitati o siano stati accolti come visitatori dalla libera Università di Trento o da altre università o istituti di istruzione superiore italiani.

CAPO V

ASSISTENTI

Art. 35.

Il numero dei posti di assistente di ruolo è determinato dalla tabella III annessa al presente statuto.

Il consiglio di amministrazione, su proposta dei rispettivi consigli di facoltà e su indicazione del professore ufficiale, sentito il senato accademico, delibera l'assegnazione degli assistenti di ruolo e incaricati alle varie cattedre. Le relative nomine sono disposte con provvedimento del rettore della Università.

Art. 36.

Gli assistenti collaborano con i professori nella ricerca scientifica e li coadiuvano nella attività didattica. Ad essi possono essere affidati corsi di lezioni propedeutiche o istituzionali, nonchè corsi di esercitazioni.

Agli assistenti di ruolo si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli assistenti universitari di ruolo statale ed è loro assicurato mediante apposita ritenuta sugli stipendi, analogo trattamento di quiescenza.

Gli assistenti di ruolo hanno l'obbligo di risiedere stabilmente a Trento.

CAPO VI

STUDENTI, ESAMI E TASSE

Art. 37.

Le carriere scolastiche degli studenti sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e nel regolamento degli studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 e successive modificazioni.

Art. 38.

Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi di insegnamento e le relative esercitazioni, secondo le modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 39.

Per gli studenti già forniti di laurea e per quelli che provengono da altre facoltà, il consiglio di facoltà stabilisce, caso per caso, l'anno di corso al quale vengono iscritti e quali degli esami già sostenuti sono riconosciuti ai fini del conseguimento della laurea.

Art. 40.

L'anno accademico ha inizio il primo novembre di ciascun anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo.

Le lezioni cominciano di regola non più tardi del 5 novembre e terminano non prima del 31 maggio.

I programmi dei corsi e degli esami, l'orario delle lezioni e delle esercitazioni, sono resi noti agli studenti all'inizio dello anno accademico.

Art. 41.

Gli esami sono:

a) di profitto;
b) di idoneità;
c) di laurea.

Art. 42.

Gli esami di profitto consistono in interrogazioni, discussioni e disamine di casi pratici in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella disciplina sulla quale verte l'esame.

Per alcuni insegnamenti può essere richiesta anche una prova di esame scritta, secondo modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 43.

Le commissioni degli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà, sentito il consiglio di facoltà.

Ogni commissione è composta da tre membri: il professore ufficiale della disciplina, un professore ufficiale di disciplina affine ed un libero docente o cultore della disciplina.

Art. 44.

Per la composizione della commissione dell'esame di laurea si applicano le disposizioni di cui all'art. 42 del regolamento sugli studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

L'ammissione alla discussione della dissertazione scritta, o tesi, e la proclamazione del risultato avviene nei modi e termini di legge previsti per le università e gli istituti superiori statali.

Il diploma di laurea è rilasciato dal rettore dell'Università ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e deve essere controfirmato dal preside di facoltà e dal direttore amministrativo.

Art. 45.

Le annesse tabelle IV e V determinano l'importo delle tasse, delle soprattasse e dei contributi vari per l'iscrizione e la frequenza dei corsi nonchè per gli esami di profitto e di laurea.

Eventuali contributi speciali sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di facoltà e con l'approvazione del senato accademico.

Art. 46.

L'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per gli atti di competenza degli uffici dell'Università sono stabiliti di anno in anno dal consiglio di amministrazione, secondo le norme vigenti per le università statali.

CAPO VII

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO

Art. 47.

Le carriere, le qualifiche, e la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono stabilite nella tabella VI annessa al presente statuto.

Art. 48.

L'organizzazione della segreteria amministrativa, la nomina e il conferimento delle qualifiche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono deliberati dal consiglio di amministrazione e resi esecutivi con provvedimenti del presidente.

Art. 49.

Per l'assunzione in ruolo, lo stato giuridico, la progressione di carriera ed il trattamento economico di attività del personale di cui al precedente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti. A favore dello stesso vengono applicate le disposizioni di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di indennità di anzianità per il trattamento di quiescenza.

Al personale medesimo viene inoltre riconosciuto il diritto alla assistenza sanitaria in conformità alle norme regolatrici della materia per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

Art. 50.

Il direttore amministrativo dirige gli uffici di segreteria e sovraintende a tutti i servizi amministrativi e contabili compresi quelli relativi alla biblioteca dell'Università.

Egli è capo gerarchico del personale addetto ai predetti servizi ed è responsabile dell'osservanza delle norme legislative, regolamentari e statutarie.

E' responsabile della tutela dei registri riguardanti le carriere scolastiche e controfirma i relativi certificati nonchè i diplomi di laurea. Fa parte del consiglio di amministrazione della Università con voto deliberante ed assolve anche le funzioni di segretario.

CAPO VIII

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 51.

Il finanziamento dell'Università è assunto dall'Istituto trentino di cultura il quale potrà mettere a disposizione anche una sede e le attrezzature necessarie al suo funzionamento. Tali beni debbono essere iscritti in apposito inventario.

Al mantenimento dell'Università sono devoluti anche i contributi di enti e privati e i proventi derivanti dalle tasse e soprattasse scolastiche. Il patrimonio dell'Università è costituito da beni immobili e mobili di cui è tenuto regolare inventario.

Qualora l'Università avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure dovesse essere privata della personalità giuridica e della autonomia amministrativa, il suo patrimonio sarà devoluto allo Istituto trentino di cultura.

Art. 52.

Il servizio di cassa ed il pagamento degli stipendi ai professori, agli assistenti ed al personale dell'Università sono disciplinati dal consiglio di amministrazione.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 53.

Per il primo funzionamento della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di economia e commercio, le attribuzioni e le funzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al consiglio di facoltà, saranno

esercitate da un comitato ordinatore di tre professori di ruolo o fuori ruolo o emeriti di altre università o istituti superiori, nominato dal Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione.

I professori che nel frattempo vengano a ricoprire i posti di ruolo assegnati alle singole facoltà sono aggregati al rispettivo comitato ordinatore. Detti comitati cessano dalle loro funzioni allorquando alla rispettiva facoltà risultino assegnati almeno tre professori di ruolo.

I professori chiamati a far parte del comitato ordinatore non possono comunque restare in carica per un periodo di tempo superiore ai quattro anni accademici.

Qualora, dopo la regolare costituzione di ciascun consiglio di facoltà, vengano temporaneamente a trovarsi assegnati alla facoltà meno di tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione su proposta del consiglio di amministrazione procede alla costituzione di un nuovo comitato ordinatore integrando il numero dei professori di ruolo con la nomina di tante unità quanti sono i professori mancanti per raggiungere il numero di tre. La costituzione, le attribuzioni e la durata del nuovo comitato ordinatore sono quelle stabilite nei commi precedenti.

Art. 54.

Nella prima attuazione del presente statuto i posti che risultano ancora disponibili alla data di entrata in vigore dello statuto medesimo nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere indicate nella tabella VI, potranno essere conferiti a giudizio del consiglio di amministrazione, mediante concorsi pubblici o concorsi riservati al personale in servizio non di ruolo, presso l'Istituto superiore di scienze sociali alla data predetta, che sia in possesso, indipendentemente dai limiti di età, dei titoli di studio e dei requisiti prescritti e che eserciti, da almeno sei mesi, le funzioni proprie dei ruoli cui appartengono i posti da conferire.

Art. 55.

I corsi di laurea in matematica, fisica ed economia politica nonchè il biennio propedeutico di ingegneria cominceranno a funzionare con il primo anno di corso.

Negli anni accademici successivi al primo anno di funzionamento saranno istituiti progressivamente gli anni di corso susseguenti.

Art. 56.

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge e di regolamento concernenti le università e gli istituti di istruzione superiore.

TABELLA I

POSTI DI PROFESSORE DI RUOLO

	Numero dei posti
Facoltà di sociologia	10
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	6
Facoltà di economia e commercio	4

TABELLA II

POSTI DI PROFESSORE AGGREGATO

Facoltà di sociologia	5
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	2
Facoltà di economia e commercio	2

TABELLA III

POSTI DI ASSISTENTE DI RUOLO

Facoltà di sociologia	22
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	10
Facoltà di economia e commercio	5

TABELLA IV

TASSE, SOPRATTASSE E CONTRIBUTI

Facoltà di sociologia e di economia e commercio

Tassa di immatricolazione	L.	5.000
Tassa di frequenza	»	25.000
Tassa per i fuori corso	»	5.000
Tassa di laurea (erariale)	»	6.000
Tassa per esami di profitto	»	10.000
Tassa per esami di laurea	»	3.000
Tassa per ripetizione esami di profitto	»	500
Tassa ripetizione esame di laurea	L.	1.000
Contributo per riscaldamento	»	5.000
Contributo annuale di biblioteca	»	10.000
Contributo per ciascun seminario	»	3.000
Contributo suppletivo per studenti in corso	»	7.500
Contributo suppletivo per studenti in qualità di fuori corso	»	1.500

La tassa per i fuori corso è maggiorata di L. 1.500 per ogni anno successivo ai primi due anni fuori corso.

TABELLA V

TASSE, SOPRATTASSE E CONTRIBUTI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali; biennio di ingegneria:

Tassa di immatricolazione	L.	5 000
Tassa di frequenza	»	25.000
Tassa per i fuori corso	»	5.000
Tassa di laurea (erariale)	»	6.000
Tassa per esami di profitto	»	10.000
Tassa per esami di laurea	»	3.000
Tassa per ripetizione esami di profitto	»	500
Tassa ripetizione esame di laurea	»	1.000
Contributo per riscaldamento	»	5.000
Contributo annuale di biblioteca e laboratorio	»	16.000
Contributo per ciascun seminario	»	3.000
Contributo suppletivo per studenti in corso	»	7.500
Contributo suppletivo per studenti in qualità di fuori corso	»	1 500

La tassa per i fuori corso è maggiorata di L 1.500 per ogni anno successivo ai primi due anni fuori corso.

TABELLA VI

		Par.
Carriera direttiva:		
Direttore amministrativo di I classe	1	530
Direttore amministrativo di II classe	1	426, 387
Direttore di sezione Consigliere	2	307, 257, 190
Carriera di concetto:		
Segretario capo	1	370
Segretario principale	4	297, 255
Segretario	3	218, 178, 160
Carriera di concetto dei tecnici coadiutori:		
Tecnico capo	1	370
Tecnico	4	302, 260, 227, 188, 160
Carriera esecutiva:		
Coadiutore	20	245, 213, 183, 163, 133, 120
Carriera ausiliaria:		
Usciere	13	165, 143, 133

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

LEGGE 26 gennaio 1973, n. 6.
Provvidenze a favore delle vedove dei lavoratori dello spettacolo trucidati alle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Alle vedove dei lavoratori dello spettacolo trucidati alle Fosse Ardeatine è concessa dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), a decorrere dal 1° luglio 1970, la pensione straordinaria nella misura di lire centomila mensili.

Le predette vedove, qualora non siano assicurate obbligatoriamente contro le malattie presso altri enti assicurativi di diritto pubblico, possono fruire, a loro richiesta, dell'assistenza sanitaria dell'ENPALS.

Il predetto ente si darà carico dei relativi contributi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1973

LEONE

ANDREOTTI — BADINI CONFALONIERI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Perugia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.879

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.920
qualificati . . . . » 3.416
specializzati . . . . » 3.674

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(323)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Terni ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.378

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.921
qualificati . . . . » 3.325
specializzati . . . . » 3.726

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(324)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Frosinone ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti L. 3.565

Salariati fissi:

qualificati » 2.442

specializzati » 2.721

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(325)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1972.

Modalità di rilascio delle quietanze relative ai versamenti per imposta sul valore aggiunto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 645, concernente l'istituzione degli uffici periferici per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 15 maggio 1954, n. 270, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1054;

Ritenuta la necessità di disciplinare le forme e le modalità di rilascio delle quietanze da parte degli uffici imposta sul valore aggiunto anche in deroga agli articoli 238 e 240 del citato regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Decreta:

Art. 1.

Il cassiere del servizio autonomo di cassa nell'ufficio imposta sul valore aggiunto rilascia quietanza dei versamenti contestuali alle dichiarazioni previste nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, utilizzando l'apposito tagliando delle dichiarazioni stesse, che costituiscono documento di carico diretto.

Art. 2.

La quietanza prevista dal precedente articolo contiene i seguenti elementi:

1) ufficio emittente;

2) ditta o ente che effettua il versamento;

3) numero della partita I.V.A. assegnata al contribuente;

4) periodo di tempo cui si riferisce il versamento dell'imposta;

5) numero dell'operazione e numero che contraddistingue lo sportello del servizio autonomo di cassa;

6) importo scritto in cifre della somma versata;

7) data di pagamento;

8) firma del cassiere e timbro a calendario dell'ufficio.

Le indicazioni prescritte ai numeri 5), 6) e 7) sono riportate sulla dichiarazione e convalidate con la firma del cassiere.

Art. 3.

Per le quietanze relative a versamenti non contestuali alla dichiarazione si osservano le disposizioni degli articoli 238 e 240 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè quelle previste dall'art. 25 del regolamento di esecuzione della legge 15 maggio 1954, n. 270, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1054.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(2107)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1973.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo 1 del decreto ministeriale 11 gennaio 1973, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° gennaio 1973 al 28 febbraio 1973 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

E' disposta nel mese di febbraio 1973 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto legislativo 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 523.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 28 febbraio 1973.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1973

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1973
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 262

(2120)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1973, registro n. 2 Grazia e giustizia, foglio n. 232, il ricorso straordinario proposto dal sig. Paone Antonio, già guardia nel Corpo degli agenti di custodia, avverso il decreto ministeriale che ne ha disposto la cessazione dal servizio per infermità, è respinto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

(979)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Terzo residuo).

(*Ente Puglia e Lucania*)

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1972, n. 6440/4344, registrato alla Corte dei conti in data 13 dicembre 1972, registro n. 27 Agricoltura, foglio n. 400, è stata definitivamente determinata — ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1956, n. 156 — in L. 1.126.545,35 (lire unmilionecentoventiseimilacinquecentoquarantacinque e centesimi 35), l'indennità afferente ai terreni di ettari 32.23.55, costituenti la quota del «Terzo residuo» espropriata nei confronti della ditta MATERI Vittorio fu Ferdinando, in agro del comune di Calciano (Matera) e trasferiti all'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania in forza e con gli effetti del decreto presidenziale 7 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 68 dell'11 marzo 1972.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 707.363 (lire settecentosettemilatrecentosessantatre).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.830.000 (lire unmilioneottocentotrentamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 3 agosto 1971.

Roma, addì 5 gennaio 1973

(551)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Nuoro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973, la provincia di Nuoro viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 296.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1467)

Autorizzazione alla provincia di Taranto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973, la provincia di Taranto viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 729.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1469)

Autorizzazione alla provincia di Sassari ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971.

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973, la provincia di Sassari viene autorizzata ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 512.025.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1468)

Autorizzazione al comune di Civitella Messer Raimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973, il comune di Civitella Messer Raimondo (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.003.360 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1470)

Autorizzazione al comune di Colledimezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973, il comune di Colledimezzo (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.974.233 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1471)

Autorizzazione al comune di Crecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973, il comune di Crecchio (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.240.855 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1472)

Autorizzazione al comune di Cupello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973, il comune di Cupello (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.012.625 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1473)

Autorizzazione al comune di Celano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973, il comune di Celano (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.804.227 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1474)

Autorizzazione al comune di Castelvecchio Subequo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973, il comune di Castelvecchio Subequo (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.087.900 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1475)

Autorizzazione al comune di Castel di Ieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973, il comune di Castel di Ieri (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.019.664 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1476)

Autorizzazione al comune di Dogliola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973, il comune di Dogliola (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.434.605 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1477)

Autorizzazione al comune di Fallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973, il comune di Fallo (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.862.665 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1478)

Autorizzazione al comune di Fara San Martino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973, il comune di Fara San Martino (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.985.494 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1479)

Autorizzazione al comune di Fara Filiorum Petri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973, il comune di Fara Filiorum Petri (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.626.754 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1480)

Autorizzazione al comune di Filetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973 il comune di Filetto (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.275.126 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1481)

Autorizzazione al comune di Fossacesia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973 il comune di Fossacesia (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.459.960 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1482)

Autorizzazione al comune di Francavilla al Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973 il comune di Francavilla al Mare (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 312.307.495 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1483)

Autorizzazione al comune di Fresagrandinaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973 il comune di Fresagrandinaria (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.224.135 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1484)

Autorizzazione al comune di Furci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973 il comune di Furci (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.724.820 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1485)

Autorizzazione al comune di Fraine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973 il comune di Fraine (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.628.592 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1486)

Autorizzazione al comune di Gissi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973 il comune di Gissi (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.667.735 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1487)

Autorizzazione al comune di Gessopalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973 il comune di Gessopalena (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.879.248 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1488)

Autorizzazione al comune di Luco dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973 il comune di Luco dei Marsi (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.246.240 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1489)

Autorizzazione al comune di Mozzagrogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973 il comune di Mozzagrogna (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.640.935 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1490)

Autorizzazione al comune di Montereale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973 il comune di Montereale (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.286.840 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1491)

Autorizzazione al comune di Navelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973 il comune di Navelli (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.703.183 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1492)

Autorizzazione al comune di Orsogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973 il comune di Orsogna (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.662.620 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1493)

Autorizzazione al comune di Oricola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973 il comune di Oricola (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.201.908 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1494)

Autorizzazione al comune di Pereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pereto (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1495)

Autorizzazione al comune di Pacentro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pacentro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.849.485 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1496)

Autorizzazione al comune di Roccacasale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Roccacasale (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.052.730 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1497)

Autorizzazione al comune di Rocca Pia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Rocca Pia (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.695.310 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1498)

Autorizzazione al comune di Rocca di Botte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Rocca di Botte (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.805.810 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1499)

Autorizzazione al comune di San Benedetto dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Benedetto dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.452.091 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(1500)

Autorizzazione al comune di San Benedetto in Perillis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Benedetto in Perillis (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.893.396 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1501)

Autorizzazione al comune di San Demetrio ne' Vestini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Demetrio ne' Vestini (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.261.745 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1502)

Autorizzazione al comune di San Pio delle Camere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Pio delle Camere (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.519.680 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1503)

Autorizzazione al comune di Sant'Eusanio Forconese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Sant'Eusanio Forconese (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.291.740 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1504)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Sessanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.856.615 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1505)

Autorizzazione al comune di San Vincenzo Valle Roveto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Vincenzo Valle Roveto (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.704.028 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1506)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 29

Corso dei cambi del 9 febbraio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581 —	581 —	580,90	581 —	581 —	581,05	580,95	581 —	581 —	581,10
Dollaro canadese	580,35	580,35	580,80	580,35	580 —	580,35	580,65	580,35	580,35	580,60
Franco svizzero	163,30	163,30	163,20	163,30	163,70	163,30	163,33	163,30	163,30	163,10
Corona danese	85,19	85,19	85,28	85,19	85,15	85,19	85,20	85,19	85,19	85,18
Corona norvegese	89,48	89,48	89,60	89,48	89,10	89,50	89,50	89,48	89,48	89,11
Corona svedese	123,58	123,58	123,58	123,58	123,50	123,55	123,54	123,58	123,58	123,55
Fiorino olandese	183,21	183,21	183,30	183,21	183,20	183,20	183,25	183,21	183,21	183,22
Franco belga	13,2675	13,2675	13,26	13,2675	13,26	13,26	13,27	13,2675	13,27	13,26
Franco francese	116,15	116,15	116,30	116,15	116 —	116,15	116,14	116,15	116,15	116,10
Lira sterlina	1384,60	1384,60	1386 —	1384,60	1386,50	1384,60	1383,50	1384,60	1384,60	1385,50
Marco germanico	184,53	184,53	184,70	184,53	184,50	184,52	184,55	184,53	184,53	184,54
Scellino austriaco	25,5160	25,516	25,49	25,5160	25,40	25,51	25,5175	25,5160	25,52	25,51
Escudo portoghese	21,83	21,83	21,835	21,83	21,90	21,83	21,815	21,83	21,83	21,84
Peseta spagnola	9,157	9,157	9,1650	9,1570	9,20	9,15	9,16	9,157	9,16	9,16
Yen giapponese	1,99	1,99	1,95	1,99	1,93	1,99	1,97	1,99	1,94	1,96

Media dei titoli del 9 febbraio 1973

Rendita 5 % 1935	101,275
Redimibile 3,50 % 1934	99,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,775
» 5 % (Ricostruzione)	95,925
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,225
» 5 % (Città di Trieste)	94,20
» 5 % (Beni esteri)	92,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,05
» 5,50 % » » 1968-83	94,975
» 5,50 % » » 1969-84	95,975
» 6 % » » 1970-85	98,375
» 6 % » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,775
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,85
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,85
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,175
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,625
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,125
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 febbraio 1973

Dollaro USA	580,975
Dollaro canadese	580,50
Franco svizzero	163,315
Corona danese	85,195
Corona norvegese	89,49
Corona svedese	123,56
Fiorino olandese	183,23
Franco belga	13,269
Franco francese	116,145
Lira sterlina	1384,05
Marco germanico	184,54
Scellino austriaco	25,517
Escudo portoghese	21,822
Peseta spagnola	9,158
Yen giapponese	1,98

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla fusione della Cassa rurale di Rodengo, della Cassa rurale di Naz-Sciaves e della Cassa rurale di Sant'Andrea-Eores, in un'unica azienda di credito che assumerà la denominazione di « Cassa rurale della Vall'Isarco, società cooperativa a responsabilità illimitata » con sede in Bressanone, e autorizzazione a quest'ultima a sostituirsi nell'esercizio degli sportelli bancari delle tre casse menzionate.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale di Rodengo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Rodengo (Bolzano), in data 5 giugno 1972, della Cassa rurale di Naz-Sciaves, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Naz, frazione di Naz-Sciaves (Bolzano), in data 6 giugno 1972, e della Cassa rurale di S. Andrea-Eores, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Andrea in Monte, frazione di Bressanone (Bolzano), in data 5 giugno 1972, relative alla fusione delle tre società;

Dispone:

1. Nulla osta alla fusione della Cassa rurale di Rodengo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Rodengo (Bolzano), della Cassa rurale di Naz-Sciaves, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Naz, frazione di Naz-Sciaves (Bolzano) e della Cassa rurale di S. Andrea-Eores, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Andrea in Monte, frazione di Bressanone (Bolzano), in una unica azienda di credito che assumerà la denominazione di « Cassa rurale della Vall'Isarco, società cooperativa a responsabilità illimitata » con sede in Bressanone (Bolzano), alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate;

2. La Cassa rurale della Vall'Isarco, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Bressanone (Bolzano) è autorizzata a sostituirsi nell'esercizio degli sportelli bancari delle tre Casse menzionate siti in Rodengo, in Naz e in Sciaves, frazioni di Naz-Sciaves, in S. Andrea in Monte, frazione di Bressanone.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1973

Il Governatore: CARLI

(636)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento d'ufficio di sette società cooperative

Con deliberazione della giunta regionale n. 4418, in data 20 novembre 1972, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1. Cooperativa edilizia « Circe », società a responsabilità limitata - Trieste;
2. « T.M.E.A. », cooperativa triestina metallurgici ed affini a responsabilità limitata - Trieste;
3. Società cooperativa « C.E.M.A.C. », Commissionaria tra esercenti macellai per acquisti collettivi - Trieste;
4. « Consorzio industriale di Barcola », società cooperativa a responsabilità limitata - Trieste;
5. Società cooperativa « La Familiare », cooperativa edilizia fra dipendenti dello Stato - Pordenone;
6. « Latteria sociale turnaria cooperativa agricola di Barcis », società cooperativa a responsabilità limitata - Barcis (Pordenone);
7. « Cooperativa di lavoro C.I.A.C., società a responsabilità limitata » - Cervignano del Friuli (Udine).

(506)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per titoli, a diciassette posti di operaio comune

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1963, con cui è stata fissata la pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 23, della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, recante norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Ritenuta la necessità di assumere, per le esigenze della suddetta amministrazione, diciassette operai comuni per adibirne:

due alle mansioni di operaio cameriere;
due alle mansioni di aiuto operaio muratore;
due alle mansioni di aiuto operaio falegname;
tre alle mansioni di aiuto operaio circuitista elettrico;
due alle mansioni di aiuto operaio idraulico;
quattro alle mansioni di manovale specializzato addetto al trasporto di materiali;
due alle mansioni di manovale specializzato addetto alle pulizie;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli a:

due posti di operaio cameriere;
due posti di aiuto operaio muratore;
due posti di aiuto operaio falegname;
tre posti di aiuto operaio circuitista elettrico;
due posti di aiuto operaio idraulico;
quattro posti di manovale specializzato addetto al trasporto di materiali;
due posti di manovale specializzato addetto alle pulizie;
nella categoria degli operai comuni della pianta organica degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dell'interno.

Gli aspiranti debbono indicare, nella domanda di ammissione al concorso, per quali tra i posti sopraindicati (di operaio cameriere, di aiuto operaio muratore, di aiuto operaio falegname, di aiuto operaio circuitista elettrico, di aiuto operaio idraulico, di manovale specializzato addetto al trasporto materiali, di manovale specializzato addetto alle pulizie) intendono concorrere.

Coloro che intendono concorrere per i posti di più mansioni tra quelle sopraindicate (ad esempio, coloro che intendono concorrere sia per i posti di aiuto operaio muratore che per quelli di aiuto operaio falegname) debbono presentare separate domande.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) avere conseguito la licenza elementare;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 35.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età, previsto al n. 7, lettera *f*), del presente articolo, per i cittadini deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7), lettera *g*) del presente articolo;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui cui al n. 1) e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a quaranta anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *a*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

6) a quarantacinque anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto d'impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n 376, e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539, e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

g) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *c*), del presente articolo, che siano disoccupati;

8) i dipendenti dell'Ente zolfi italiani, di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 12 marzo 1968, n. 411, possono essere ammessi al concorso, se, fermi restando gli altri requisiti, non abbiano compiuto, alla data del bando del presente concorso, il 45° anno di età;

9) si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti, salvo quanto previsto al n. 8) della lettera *B*), del precedente art. 2, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, non possono essere ammessi a partecipare al concorso coloro che abbiano riportato una condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo 1 del libro II del codice penale, ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495 e 498 del codice penale; per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del codice penale e per delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita, nonchè coloro che abbiano riportato una condanna passata in giudicato che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva e della libertà vigilata.

Non possono, altresì, essere ammessi a partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione. A norma dell'art. 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, sono ammessi al concorso, di cui trattasi, anche coloro che abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne, di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Presentazione delle domande di ammissione e dei titoli valutabili - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo (vedasi allegato *A*) ed indirizzate al Ministero dell'interno, direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio, dovrà essere rilasciata ricevuta.

I dipendenti dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici o degli stabilimenti presso i quali prestano servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti, oltre quanto previsto nell'art. 1 del presente bando, debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio, con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego o di lavoro;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo (va indicato anche il numero di codice postale);

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Gli aspiranti debbono produrre, unitamente alla domanda o, comunque, entro il termine perentorio fissato per la presentazione della stessa, i titoli valutabili di cui sono in possesso, indicati al successivo art. 5.

Titoli valutabili

Art. 5.

Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 10 sono valutati i titoli appresso indicati:

1) titoli di servizio relativi a mansioni identiche a quelle del posto per il quale l'aspirante concorre;

2) titoli di servizio relativi a mansioni analoghe a quelle del posto per il quale l'aspirante concorre o titoli vari che possono, comunque, dimostrare una maggiore capacità per lo espletamento delle mansioni inerenti al posto, per il quale l'aspirante concorre, e diplomi professionali o di specializzazione;

3) titoli di studio e, nell'ambito di questi, i voti riportati nelle singole materie.

Qualora nei titoli di studio non siano indicati i voti riportati nelle singole materie, i candidati debbono presentare, entro il termine di cui all'art. 4, apposito certificato contenente le indicazioni suddette.

I servizi prestati saranno valutati qualora i relativi certificati indichino il giorno, mese ed anno dell'inizio e della cessazione del rapporto di lavoro nonchè le mansioni effettivamente svolte.

Le attestazioni relative ai servizi prestati presso aziende private, debbono essere corredate di uno stralcio, in fotocopia, del libretto di lavoro, debitamente autenticato in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risultino i servizi stessi, o, in mancanza, di altra adeguata documentazione pubblica.

Commissione giudicatrice

Art. 6.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, verrà costituita la commissione giudicatrice del concorso.

Tale commissione sarà composta nei modi previsti dall'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 7.

I candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero dell'interno, direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno invito in tal senso, i documenti (indicati nel successivo art. 8), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 7, sono i seguenti:

1) operaio dello Stato: certificato dell'amministrazione che attesti la categoria di appartenenza;

2) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

3) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra;

4) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerrra, attestante il godimento del predetto assegno;

5) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

6) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

7) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

8) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

9) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

10) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14) rilasciato a nome del padre o del marito;

11) vedova ed orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

12) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

13) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

14) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

15) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dalla amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato, da cui risulti la paternità;

16) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

19) ex combattente od assimilato:

a) per i sottufficiali e militari di truppa, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615 D.M. 1 04 Om del Ministero della difesa-Esercito Ufficio organizzazione e metodi, per gli appartenenti alla Marina od all'Arma dell'aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860-Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizi aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri, di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

20) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: dichiarazione dell'interessato da cui risulti il ruolo ed il periodo in cui ha prestato servizio per non meno di un anno;

21) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

22) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 19 lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi o l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità delle graduatorie degli idonei e dei vincitori

Art. 9.

La commissione di cui al precedente art. 6 forma, secondo l'ordine di merito (tenuto conto, a parità di merito, delle preferenze di legge), la graduatoria dei concorrenti ai posti di operaio cameriere, la graduatoria dei concorrenti ai posti di aiuto operaio muratore, la graduatoria dei concorrenti ai posti di aiuto operaio falegname, la graduatoria dei concorrenti ai posti di aiuto operaio circuitista elettrico, la graduatoria dei concorrenti ai posti di aiuto operaio idraulico, la graduatoria dei concorrenti ai posti di manovale specializzato addetto al trasporto di materiali, la graduatoria dei concorrenti ai posti di manovale specializzato addetto alle pulizie.

Le graduatorie di cui sopra sono approvate con decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle riserve previste dalle vigenti disposizioni, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Art. 10.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e quelle dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza, a termini del precedente art. 7;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero — se non ha ancora compiuto il 21° anno di età — che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato del medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al lavoro che comporta il posto per il quale l'aspirante ha concorso.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione, che essa non menoma l'attitudine fisica al lavoro di cui sopra.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio e invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti, di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica al lavoro che comporta il posto per il quale l'aspirante ha concorso;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) rilasciato dall'amministrazone dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una delle amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, debitamente vistato dal commissario di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 12.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudi-

ziale, purchè si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), del precedente art. 11, devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 11.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona debbono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 13.

L'amministrazione, accertato il possesso dei prescritti requisiti, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina in prova dei vincitori del concorso nella categoria degli operai comuni dell'Amministrazione civile dell'interno.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso nominati nelle categorie degli operai comuni dell'Amministrazione civile dell'interno spetterà il seguente trattamento economico mensile netto (parametro 115 iniziale):

Paga	L.	63.636
Indennità integrativa speciale	»	27.586
	L.	91.222

oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnato, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 15.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione 3ª del servizio degli affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 24 ottobre 1972

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1972
Registro n. 39, foglio n. 48

ALLEGATO *A*

(Modello della domanda, su carta da bollo, da inviare o presentare, nel termine fissato dall'art. 4 del presente bando, alla Prefettura della provincia in cui il candidato risiede).

Al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale — ROMA

Il sottoscritto . . residente in . (provincia . .) via . . n. . codice postale n . ., chiede di essere ammesso al concorso per titoli nella categoria degli operai comuni della pianta organica degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 24 ottobre 1972 e precisamente a: . . . . (1)

due posti di operaio cameriere;
due posti di aiuto operaio muratore;
tre posti di aiuto operaio falegname;
sei posti di aiuto operaio circuitista elettrico;
due posti di aiuto operaio idraulico;
quattro posti di manovale specializzato addetto al trasporto di materiali;
due posti di manovale specializzato addetto alle pulizie.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

a) di essere nato il . . . . . a . . . . .;
b) di essere cittadino italiano;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);
d) di avere riportato le seguenti condanne penali . . . . (3);
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . (specificare il tipo di diploma, la scuola che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito);
f) di avere assolto agli obblighi militari ovvero di non avere assolto agli obblighi militari perchè esonerato per i seguenti motivi . . . . . . (4);
g) di volere che le comunicazioni relative al presente concorso siano fatte al seguente indirizzo . . . . .;
h) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;
i) di avere diritto all'aumento del limite di età, in base al seguente titolo . . . . . . (5).

Acclude alla presente domanda i seguenti titoli, di cui all'art. 5 del bando: . . . . . .

(Data) . . . . .

Firma (6)
. . . .

(1) Copiare soltanto il numero dei posti e la qualifica di mestiere (ad esempio: operaio cameriere, aiuto operaio muratore, etc.) per cui si vuole concorrere, tenendo presente che per partecipare ai posti di più mansioni, debbono essere presentate separate domande.

(2) Ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . .; ovvero di essere stato cancellato dalle liste elettorali per il seguente motivo . . . .

(3) Da non ricopiare nella domanda, nel caso che non sia stata riportata alcuna condanna.

(4) Copiare soltanto la parte che interessa.

(5) Deve essere copiato soltanto da coloro che hanno diritto all'elevazione del limite di età.

(6) La firma deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 4 del bando di concorso.

(474)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per l'ammissione nelle colonie marine e montane, estate 1973

E' bandito un concorso per l'assistenza climatica ai figli ed agli orfani degli iscritti all'Opera di previdenza per gli impiegati civili e militari dello Stato in colonie marine e montane.

Salvo eventuali mutamenti determinati da circostanze al momento non prevedibili, i posti disponibili sono così ripartiti:

Colonie marine: posti 9.000, in turni di 30 giorni ciascuno;
Colonie montane: posti 5.000, in turni di 30 giorni ciascuno.

Nelle colonie marine e montane possono essere ammessi i fanciulli, riconosciuti bisognosi di cure climatiche, i quali, alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande (31 marzo 1973), abbiano compiuto i 7 anni e non abbiano superato i 12 anni di età.

Sono esclusi dall'ammissione nelle colonie dell'ente:

1) coloro che risultino affetti da tubercolosi polmonare, laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare e chirurgica (sia pure recentemente pregresse), da malattie della pelle o oculari contagiose, da forme di debolezza mentale o da psiconevrosi;

2) coloro che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora superato, all'atto dell'ammissione in colonia, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo del contagio;

3) coloro che risultino affetti da altre minorazioni fisiche o psichiche tali da richiedere trattamenti farmacologici o dietetici o assistenze sanitarie non compatibili con la vita di comunità e, in particolare, i diabetici, i nefropatici, i cardiopatici, gli epilettici e gli enuretici.

Per ottenere l'ammissione dei figli alle colonie, gli iscritti dovranno far pervenire entro e non oltre il 31 marzo 1973 istanza agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. competenti per territorio.

Nella domanda — redatta sull'apposito modello A.C.S. 1, da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'ente — dovrà essere specificatamente indicato il tipo di colonia (marina o montana) per la quale si chiede l'ammissione.

L'istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipende l'iscritto — rilasciata in data non anteriore al presente bando — attestante che lo stesso è in servizio, con l'indicazione della qualifica e grado di appartenenza. Tale dichiarazione potrà essere redatta sul Mod. T.A. 28, da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'ente.

Gli orfani dovranno presentare un'attestazione delle competenti amministrazioni, da cui risulti la loro qualifica di orfani di dipendente statale iscritto all'opera di previdenza;

2) stato di famiglia;

3) certificati, *rilasciati esclusivamente dall'ufficiale sanitario del comune di residenza*, dai quali risulti che l'aspirante al beneficio è stato sottoposto:

a) alla vaccinazione *antivaiolosa*, per i bambini nati posteriormente al 1° giugno 1965; alla rivaccinazione antivaiolosa, per i bambini nati anteriormente al 1° giugno 1965;

b) alla vaccinazione *antidifterica*, o alla vaccinazione antidifterica di richiamo, in data posteriore al 1° settembre 1970;

c) alla vaccinazione o rivaccinazione *antitifoparatifica* praticata dopo il 1° gennaio 1973 se per via orale, o dopo il 1° gennaio 1972 se per via parentale;

d) alla vaccinazione *antipoliomielitica* praticata, con il metodo Sabin, in conformità con le norme di cui al decreto del Ministro per la sanità del 14 gennaio 1972;

e) alla vaccinazione *antitetanica* e, ove la prima vaccinazione sia stata eseguita da oltre tre anni, alla vaccinazione di richiamo;

4) dichiarazione di idoneità sanitaria e prescrizione del tipo di colonia — marina o montana — rilasciata dai sanitari dell'E.N.P.A.S. o da un sanitario di fiducia (il medico deve compilare e firmare l'apposito stampato in calce al Mod. A.C.S. 1 di cui innanzi è fatto cenno).

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati negli anni precedenti. Le domande prive della documentazione prescritta non verranno accettate dagli uffici periferici, nè dalla direzione generale dell'ente.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. entro il prescritto termine del 31 marzo 1973. Non verranno accettate le domande presentate, sia pure nei termini, presso altre amministrazioni.

L'istanza e i documenti sono esenti da bollo.

La direzione generale dell'E.N.P.A.S. deciderà in merito alla ammissione dei concorrenti ed alla scelta del turno e della colonia di destinazione, che potrà essere o una di quelle di proprietà dell'ente e dallo stesso direttamente gestite o una di quelle convenzionate con altri enti. Ragioni di carattere organizzativo impediscono di dare corso ad eventuali richieste di variazione di turno o di colonia di destinazione.

Durante il periodo di soggiorno in colonia e durante i viaggi dalle sedi di raccolta alla colonia e viceversa, i minori ammessi al beneficio saranno assicurati, a cura e spese della gestione di ogni singola colonia, contro i rischi di disgrazie accidentali, per i massimali di sei milioni in caso di morte e di dieci milioni in caso di invalidità permanente.

L'ammissione e la permanenza in colonia sono subordinate al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Gli ammessi dovranno presentarsi ai centri di raccolta — che verranno tempestivamente comunicati agli interessati — provvisti di:

a) scheda sanitaria Mod. A.C.S. 1-*bis* — da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'ente — compilata nelle parti *A* e *B*. Si precisa che la parte *A* della scheda deve essere compilata dal medico che sottopone a visita il bambino per la prescrizione del tipo di colonia (marina o montana), all'atto della visita stessa. La parte *B* della suddetta scheda dovrà essere sottoposta alla firma (firma e timbro) dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'assistito, *a cura dell'interessato*, entro i tre giorni precedenti la partenza per la colonia.

Tassative disposizioni dell'autorità competente vietano di accogliere in colonia i bambini che non siano in possesso della scheda sanitaria compilata e firmata come innanzi specificato;

b) un cambio di biancheria personale in ottimo stato di uso (2 pigiami o camicie da notte, 4 mutande, 3 magliette intime, 4 paia di calzini, 4 fazzoletti ed altri indumenti di vestiario che la famiglia ritenesse di consegnare al fanciullo);

c) per gli ammessi alle colonie marine: un paio di sandali, mutandine da bagno (maschi) o costumino da bagno (femmine);

d) per gli ammessi alle colonie montane: indumenti di lana (maglia pesante o golf, panciera di lana e due paia di calzini di lana) scarpe pesanti e scarpe di gomma;

e) spazzolino da denti e dentifricio, pettine, sapone e 3 asciugamani.

Il tutto dovrà essere contenuto in apposito sacchetto di tela bianca (possibilmente di cm. 30 × 40) o valigetta recanti l'indicazione del nome e cognome del bambino.

E' fatto divieto ai bambini di portare in colonia oggetti d'oro o, comunque, di valore. Nessun rimborso verrà effettuato dall'E.N.P.A.S., a titolo di risarcimento, in caso di smarrimento di tali oggetti.

Coloro che non fossero provvisti della scheda Mod. A.C.S. 1-bis, debitamente compilata nelle parti A e B, e del corredo prescritto, saranno restituiti alle famiglie, cui faranno carico le relative spese di viaggio.

A cura dell'ente, i bambini ammessi al beneficio saranno dai centri di raccolta avviati alle colonie e, alla fine dei turni, restituiti ai centri di provenienza. Non sarà tenuto conto di eventuali richieste di destinazione differente dai centri medesimi.

Le spese di viaggio, in 2ª classe, sostenute dagli assistiti per raggiungere i centri di raccolta assegnati, saranno, al termine dell'attività climatica, rimborsate — limitatamente al bambino con un accompagnatore e alla tariffa prevista per i dipendenti statali — dalla Direzione generale dell'ente (Servizio assistenza climatica e scolastica, ufficio 22°, via S. Croce in Gerusalemme, 55 00100 Roma) alla quale dovranno, pertanto, essere inoltrate le relative richieste, corredate dai documenti di viaggio, *entro e non oltre il 30 settembre* 1973.

Poichè le visite dei congiunti ai bambini ospitati nelle colonie costituiscono un pericolo per la salute della comunità, in quanto i visitatori possono essere involontari portatori di malattie contagiose, anche in relazione alle istruzioni impartite in proposito dal Ministero della sanità, viene *sconsigliato* ai familiari di visitare i bambini durante la permanenza in colonia. Solo in via eccezionale e per fondati motivi potrà essere consentita la visita ai minori ospiti e, in ogni modo, non prima del 15° giorno dall'entrata in colonia dei minori medesimi. In tal caso, il familiare dovrà esibire ai dirigenti della colonia un certificato dell'autorità sanitaria del luogo di provenienza — rilasciato non oltre due giorni prima della data della visita — dal quale risulti che il familiare stesso non proviene da zone con epidemie in atto.

Per ragioni di carattere igienico e considerato che l'alimentazione dei bambini, regolata da tabelle dietetiche approvate dalle autorità sanitarie provinciali, è largamente sufficiente per coprire il fabbisogno alimentare in fase di accrescimento ed in attività fisica notevole, viene fatto *assoluto divieto di inviare ai bambini cibi, bevande e dolciumi di qualsiasi genere.*

Le richieste di ammissione di più figli di uno stesso iscritto saranno prese in esame limitatamente alla disponibilità dei posti.

Roma, addì 23 gennaio 1973

Il presidente: CRUCIANI

(1522)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Assunzione temporanea di personale straordinario presso il Ministero del turismo e dello spettacolo

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto l'art. 25 cpv. della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276;

Considerato che, in virtù dell'art. 25 cpv. della citata legge n. 775 hanno cessato di avere effetto, a decorrere dal 10 novembre 1970, le disposizioni che consentivano assunzioni di personale straordinario;

Che, ai sensi degli articoli 1 e 3 del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 276, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che avevano facoltà di assumere in base alle disposizioni abrogate dal ripetuto art. 25 comma secondo, personale comunque non di ruolo, possono procedere, per esigenze di carattere eccezionale, ad assunzioni temporanee di personale straordinario per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente non superiore a novanta giorni nell'anno solare, da applicare a mansioni impiegatizie, previa determinazione dei competenti uffici centrali presso i quali sono istituiti appositi elenchi degli aspiranti alle assunzioni di cui trattasi e nei limiti di un contingente numerico a termine del quinto comma del citato art. 3;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del predetto contingente di personale straordinario al fine di fronteggiare eventuali esigenze di carattere eccezionale ed indilazionabile dell'amministrazione in relazione a future temporanee assenze dal servizio di personale dipendente;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione espresso nell'adunanza del 24 novembre 1972;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente del personale straordinario da assumere ai sensi del quinto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, in base ad elenchi istituiti presso la Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del turismo e dello spettacolo è così determinato:

n. 5 unità da assumere per l'espletamento di mansioni della carriera di concetto, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

n. 15 unità da assumere per l'espletamento di mansioni di archivio o stenodattilografia, in possesso del titolo di studio di licenza di scuola media;

n. 20 unità, di cui n. 15 da assumere per l'espletamento di mansioni della carriera ausiliaria e n. 5 da utilizzare come autisti, in possesso della licenza di 5ª classe elementare e, per gli autisti, anche della patente di guida.

Gli aspiranti dovranno far pervenire all'amministrazione domanda da redigere secondo le modalità di cui allo schema allegato al presente decreto e saranno iscritti negli appositi elenchi istituiti, come sopra detto, presso la Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 2.

Al personale assunto ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, sarà corrisposto il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale previsto dall'art. 2 del decreto stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel «Bollettino Ufficiale» del Ministero ed ha effetto dal 1° gennaio 1973.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1061 per lire 65.000.000 per l'esercizio finanziario 1973.

Roma, addì 25 novembre 1972

Il Ministro: BADINI CONFALONIERI

Registro alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1973
Registro n. 1, *foglio n.* 79

(Schema di domanda da redigere su carta da bollo)

RACCOMANDATA

Al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale AA. GG. e personale - Via della Ferratella, 51 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello, le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e il cognome proprio) nato a . (provincia di .) il . (età non superiore a 50 anni) e residente in . . (provincia di . .), via . n. . . chiede di essere assunto alle dipendenze di codesta amministrazione, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, con mansioni di concetto . . . . archivio . . . . stenodattilografia . . . . carriera ausiliaria . . . . . autista . . . . . (cancellare le mansioni che non interessano).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure) di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .;

3) di non avere procedimenti penali in corso, di non avere mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro procedimento penale (*);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . .;

5) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale)

(*) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(1576)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a trentatre posti di ispettore in prova fra laureati in ingegneria (esclusi i laureati in ingegneria chimica e nucleare) abilitati all'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1971, n. 10089, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a trentatrè posti di ispettore in prova, fra laureati in ingegneria (esclusi i laureati in ingegneria chimica e nucleare) abilitati all'esercizio della professione;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:

Cossu dott. ing. Ciro, direttore centrale di 1ª classe.

Membri:

Riggio prof. ing. Antonino, direttore centrale di 1ª classe;
Greco dott. ing. Alfredo, direttore centrale;
Ciocia dott. ing. Domenico, direttore centrale di 1ª classe a riposo;
Marsili dott. ing. Ercole, direttore centrale a riposo;
Macchiaroli prof. ing. Giovanni, ispettore capo superiore;
Muzzioli dott. ing. Domenico, ispettore capo superiore;
Benini prof. ing. Antonio, docente universitario;
Fabbri prof. ing. Sergio, docente universitario.

Segretario:

Baroncelli dott. Luciano, ispettore capo.

Roma, addì 5 gennaio 1973

p. Il direttore generale: BORDONI

(613)

Diario delle prove scritte dei pubblici concorsi, per esami e per titoli, a varie qualifiche del personale delle navi traghetto.

Le prove scritte dei pubblici concorsi, per esami e per titoli, a varie qualifiche del personale delle navi traghetto, avranno luogo in Roma presso la sala conferenze della Stazione Termini, via Giolitti, 34, come da seguente diario:

Ufficiale navale: 5 marzo 1973, ore 7,30;
Motorista: 5 marzo 1973, ore 15;
Ufficiale macchinista: 6 marzo 1973, ore 7,30;
Carbonaio: 6 marzo 1973, ore 15;
Marinaio: 7 marzo 1973, ore 7,30;
Elettricista: 8 marzo 1973, ore 7,30;
Carpentiere: 8 marzo 1973, ore 15.

(2048)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a trentatre posti di ispettore in prova fra laureati in ingegneria.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a trentatre posti di ispettore in prova fra laureati in ingegneria (esclusi i laureati in ingegneria chimica e nucleare) abilitati all'esercizio della professione, avranno luogo in Roma alle ore 9 dei giorni 2 e 3 marzo 1973, presso il palazzo dei Congressi (EUR).

(2049)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso relativo all'esito del concorso per esami a cinque posti di vice ispettore in prova nel ruolo del personale della gestione commissariale governativa delle Ferrovie calabro lucane ed autoservizi integrativi.

Con ordine di servizio n. 44 del 28 novembre 1972 della direzione dell'esercizio delle Ferrovie calabro lucane ed autoservizi integrativi sono stati dichiarati vincitori del concorso a cinque posti di vice ispettore in prova nel ruolo del personale della gestione commissariale governativa delle Ferrovie calabro lucane ed autoservizi integrativi di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1971 ed alla successiva modifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 1972, i signori:

Maddalo Francesco (laureato in giurisprudenza);
Del Mese Guido (laureato in giurisprudenza).

Roma, addì 30 novembre 1972

(792) *Il commissario governativo*: Quagliere

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della cultura generale ed educazione civica negli istituti professionali.

Nel Bollettino Ufficiale n. 30-31 del 27 luglio-3 agosto 1972, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 febbraio 1972, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione del vincitore del concorso per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondario di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della cultura generale ed educazione civica negli istituti professionali.

(789)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli e per esami, a tre posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'edilizia scolastica.

Nel Bollettino Ufficiale 27-28 del 6-13 luglio 1972 - parte II del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 gennaio 1972, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso per titoli e per esami a tre posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'edilizia scolastica nel Ministero della pubblica istruzione.

(863)

Modifiche al bando di concorso urbanistico-edilizio relativo ai terreni Annunziata dell'Università di Messina

Gli artt. 7 e 8 del bando di concorso urbanistico-edilizio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana numero 258 del 2 ottobre 1972 sono così modificati:

Art. 7. — Il termine per il recapito e la consegna degli elaborati, fissato nel primo comma in giorni 120 è prorogato di sessanta giorni ferme restando tutte le altre clausole;

Art. 8. — Le dimensioni fissate nell'ultimo comma, in cm. 45×65, sono portate a cm. 70×100.

(861)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1972, n. **11.**

Interpretazione autentica del comma secondo dell'art. 9, della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5 su « determinazione delle indennità spettanti ai componenti della Giunta e degli uffici consiliari in relazione alle funzioni esercitate, in attuazione dell'art. 20, n. 21, dello statuto regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 32 *del 9 dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

Il comma secondo dell'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5, per esigenze di coordinamento sistematico con gli articoli 9, comma terzo, e 11, comma primo, ed a correzione dell'evidente errore materiale del testo approvato, deve leggersi come segue:

« Alla liquidazione delle competenze previste dall'articolo 4, nonchè del trattamento di missione per i componenti della Giunta regionale, provvede la Giunta medesima ».

La presente legge è dichiarata urgente a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 7 dicembre 1972

SERVIDIO

(459)

ANTONIO SESSA, *direttore* — Achille De Rogatis, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.